



Ritenuta premi sportivi già versata nel 2025

Stefano ANDREANI

Dottore Commercialista in Firenze

15 Maggio 2025

Il quesito

In riferimento ai contributi dell'avv. Stivanello sulla esenzione da ritenuta dei premi sportivi, una a.s.d. ha già versato a febbraio e marzo 2025, prima della pubblicazione (27 marzo 2025) del D.Lgs. 33/2025, le ritenute calcolate su premi sportivi inferiori a € 300,00. Dato l'effetto retroattivo della normativa (dal 29/02/2024 in poi!), l'Associazione cosa deve fare per recuperare queste somme non dovute?

Preferenze privacy

Risposta di: Stefano ANDREANI



Anzitutto segnaliamo che l'articolo a cui si fa riferimento nel quesito è questo: [Esenzione sui premi sportivi: rebus per il 2025?](#)

Venendo a quanto chiesto dal gentile lettore: in prima battuta, dato che il versamento è già stato effettuato, che l'importo è modesto e che per fare qualsiasi azione per recuperarlo i termini sono estremamente ampi, suggeriremmo di attendere che la questione si chiarisca meglio; non è escluso che da qui a fine anno (o anche dopo) siano fornite istruzioni in via ufficiale per risolvere questa situazione, che certamente non è un caso isolato.

Ciò premesso, le vie per "recuperare" quanto versato sono più di una:

a) si può semplicemente chiederne il rimborso,



b) si può indicare nel Mod. 770 relativo al 2025, da presentare l'anno prossimo, come versamento effettuato in eccesso, e poi utilizzare il credito che ne deriva in compensazione in un qualsiasi Mod. F24,

c) si può fare una comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dichiarando di aver errato il codice tributo e modificarlo p.es. in acconto IRES, così da poterlo utilizzare a credito in dichiarazione dei redditi.

La prima opzione comporta tempi non certo brevi e una procedura non banale, ma se e quando verrà erogato non sarà certo contestabile.

Le altre due sono molto più rapide e semplici da percorrere ma espongono al rischio di possibili contestazioni per omesso versamento o utilizzo in compensazione di crediti inesistenti qualora per qualche motivo l'Ufficio ritenesse invece che la ritenuta fosse invece dovuta (ipotesi, come abbiamo scritto nell'articolo, improbabile, ma che al momento non possiamo escludere con certezza).

Come abbiamo scritto all'inizio, attenderemmo quindi qualche chiarimento ufficiale per evitare di imboccare una strada diversa da quella (che speriamo verrà) indicata dall'Agenzia.

Stefano ANDREANI

Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario. Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana. Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti. È componente del comitato di redazione della rivista on-line "Fiscosport".